



PATENTE SOSPESA PER FUMO PASSIVO DI CANNABIS, LA SENTENZA CHE FA DISCUTERE

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 INTRODUZIONE

2 LA GIUSTIFICAZIONE

1 IL FATTO

Può bastare anche il solo fumo passivo di cannabis per perdere la patente?

Secondo il **TAR Veneto**, con la sentenza **n. 36/2026**, la risposta può essere sì.-

La vicenda riguarda un soggetto già in passato coinvolto in problematiche legate alla **guida** e all'**assunzione di sostanze stupefacenti**. Proprio per questo, era stato sottoposto a un percorso di **accertamenti sanitari periodici** dinanzi alla **Commissione Medica Locale**.-

Gli esami eseguiti avevano dato esito positivo al consumo di cannabis. La Commissione Medica Locale aveva quindi trasmesso il proprio giudizio alla **Motorizzazione Civile**, che aveva disposto la **sospensione della patente**.-

Fin qui, potrebbe sembrare una delle tante vicende amministrative legate alla guida e all'uso di sostanza.-

Ma il caso diventa davvero interessante per la giustificazione offerta dal conducente.

2 LA GIUSTIFICAZIONE

Nel ricorso presentato contro il provvedimento di sospensione, la motivazione è semplice, diretta, quasi istintiva:

“Non ho fumato io. Ero con persone che fumavano cannabis.

È stato fumo passivo.”

Una giustificazione che può sembrare curiosa, ma che sul piano scientifico non può essere liquidata con superficialità. L'**Istituto Superiore di Sanità**, infatti, ricorda che alcuni studi hanno dimostrato la possibilità di risultati positivi al THC anche in persone che non hanno fumato direttamente cannabis, ma a causa dell'esposizione al **fumo passivo** della stessa.-

Il TAR, però, valorizza proprio quel dato in senso opposto.-

Secondo i giudici, la frequentazione di soggetti dediti al consumo di cannabinoidi può assumere rilievo nel giudizio sul **rischio di recidiva** e, quindi, sull'**idoneità alla guida**.-

Attenzione, però: la mera positività non può trasformarsi automaticamente in una condanna. La **Corte costituzionale**, con la sentenza **n. 10/2026**, ha chiarito che l'art. 187 del Codice della strada deve essere interpretato in modo restrittivo: la rilevanza penale riguarda i casi in cui la guida avvenga in un arco temporale nel quale sia ragionevole presumere che la sostanza sia ancora capace di incidere sulle condizioni psicofisiche del conducente e di creare un pericolo per la circolazione.

Qui, però, non siamo soltanto sul terreno penale. Siamo sul piano dell'**idoneità amministrativa alla guida**, dove la valutazione della Commissione Medica può essere più ampia, prudenziale e prognostica.-

La sentenza lo dice chiaramente:

“Anche un uso occasionale e limitato di sostanza stupefacente è incompatibile con l'idoneità alla guida. Parimenti, la frequentazione di

soggetti dediti al consumo di cannabinoidi è un fattore rilevante nel giudizio in ordine al rischio di recidiva da parte dell'interessato.”.-

Insomma, per il TAR, la decisione della Commissione Medica è legittima perché anche il solo fatto di trovarsi abitualmente in compagnia di chi consuma cannabis può dimostrare la permanenza di un **rischio di ricaduta nel consumo attivo della sostanza stupefacente.-**

Perché il fumo passivo si colloca in una zona grigia: da un lato può spiegare la presenza di tracce nell'organismo; dall'altro, però, non cancella il dato più scomodo, cioè la permanenza del soggetto in un ambiente nel quale la cannabis veniva effettivamente consumata.-